



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 Febbraio 2018

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

**RIUNIONE MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2018**

### 1. Ricorso CATANZARO CALCIO 2011 SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2364/64 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017)

### ORDINANZA ISTRUTTORIA

### 2. Ricorso SS SAMBENEDETTESSE ARL

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Fedeli Franco, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto I), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato di Lega PRO S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016;
- ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 3915/35 pf 17-18 GC/GP/ac del 10.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### 3. Ricorso SS SAMBENEDETTESI ARL

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Fedeli Franco, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato di Lega PRO S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016;
- ammenda di € 20.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3971/36 pf 17-18 GC/GP/ac del 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

### 4. Ricorso VICENZA CALCIO SPA

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al sig. Pastorelli Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato Professionistico di Serie B S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016;
- ammenda di € 40.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4128/21 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### 5. Ricorso AC LUMEZZANE SPA

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 40 inflitta al sig. Cavagna Renzo Fausto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al punto l), lett. g) e i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato Professionistico di Lega PRO S.S. 2016/17 pubblicato con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016;
- ammenda di € 40.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4230/47 pf 17-18 GC/GP/ac del 20.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

### 6. Ricorso Sig. STOPPA Vito (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società ASD Futsal Bisceglie 1990)

avverso la sanzione della squalifica di mesi 2 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 4615/373 pf 16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

### 7. Ricorso ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 4615/373 pf 16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell'8.2.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.